



Comune di Camaiore

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera C.C. n. 103 del
27/12/2023

Indice

Articolo 1. Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2. Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3. Destinazione dell'imposta	3
Articolo 4. Soggetto passivo e soggetti responsabili degli obblighi tributari	4
Articolo 5. Misura dell'imposta	4
Articolo 6. Periodo di applicazione ed esenzioni	4
Articolo 7. Obblighi tributari	5
Articolo 8. Versamento dell'imposta	5
Articolo 9. Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 10. Sanzioni	6
Articolo 11. Riscossione coattiva	6
Articolo 12. Rimborsi	6
Articolo 13. Contenzioso	6
Articolo 14. Funzionario responsabile.....	6
Articolo 15. Osservatorio permanente.....	7
Articolo 16. Norme finali e di rinvio	7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del d.lgs. 14/03/2011, n. 23.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del d.lgs. 14/03/2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, quelli per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nel periodo di permanenza.

3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno solare in strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di cui alla legge regionale in materia di turismo e per tali intendendosi, a titolo esemplificativo: alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del d.l. 24/04/2017, n. 50.

Articolo 3 – Destinazione dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare nuove spese in attività del turismo per aumentare i flussi turistici e gli interventi in materia di promozione del territorio, manutenzione, fruizione ed il recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché i relativi servizi pubblici locali.

Si prevede una gestione dell'imposta del 40% ad appannaggio dell'Amministrazione comunale e del 60% all'interno del Piano Operativo del Turismo (POT).

2. In particolare, anche se non esclusivamente, può essere utilizzata per:

- a) progetti di sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale;
- b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, al fine di garantirne una migliore e adeguata fruizione, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- d) sviluppo di punti di accoglienza e informazione e di sportelli di conciliazione dei turisti;
- e) interventi di marketing turistico e territoriale ivi comprese la realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
- f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani durante i periodi di bassa stagione;
- g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso di animali domestici, soprattutto a supporto di disabili e non vedenti;
- h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare riferimento allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i) progetti di creazione e sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli artt. 24 e ss del Codice del Turismo di cui al d.lgs. 23/05/2011, n. 79 e ss.mm.ii.;
- j) finanziamento delle maggiori spese connesse alla creazione di nuovi flussi turistici;
- k) interventi di salvaguardia e miglioramento della qualità delle acque (balneazione).

Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetti responsabili degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili di cui al precedente articolo 2, comma 3, e non risulta residente nel comune.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - a. i gestori della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta;
 - b. i proprietari di immobili locati con contratti ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
 - c. i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

Articolo 5 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata dalla Giunta comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del d.lgs. n. 267/2000.
2. L'imposta di soggiorno è articolata secondo criteri di gradualità, in maniera differenziata, secondo la tipologia delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 3, del presente regolamento in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti e secondo il limite massimo delle vigenti disposizioni normative in materia.

Articolo 6 – Periodo di applicazione ed esenzioni

1. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno solare e per un periodo massimo di 7 pernottamenti per persona per soggiorno continuativo.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b) i portatori di handicap grave la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. n. 104/1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore. L'esenzione è subordinata alla presentazione di idonea certificazione o presentazione della UE DISABILITY CARD rilasciata dall'Inps con QRCode di verifica;
 - c) gli autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - d) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente, due se il degente è minorenne.
 - e) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
 - f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza r.d. 18/06/1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al r.d. 06/05/1940, n. 635, che soggiornino per esigenze di servizio;
 - g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - h) i soggetti che a seguito di eventi bellici internazionali sono accolti ed alloggiati in strutture ricettive;
 - i) i dipendenti di strutture ricettive che, nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso strutture ricettive ubicate nel Comune di Camaiore;

l) gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive.

3. Il riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 2, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e g), è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti.

Nei casi previsti dalla lettera d) l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Per l'ipotesi di cui alla lettera l) dovrà essere fornita l'attestazione dell'istituto scolastico.

Articolo 7 – Obblighi tributari

1. I soggetti responsabili, di cui all'articolo 4, comma 2, sono tenuti a:

- a. informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'entità delle tariffe, delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno;
- b. effettuare il versamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- c. presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, entro il 16 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di ogni anno (entro il 16 luglio per il periodo dal 1° al 30 giugno ed entro il 16 ottobre per il periodo 1°luglio al 30 settembre), con l'indicazione del numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, del relativo periodo di pernottamento, del numero dei soggetti esenti (conservandone la relativa documentazione per 5 anni), dell'imposta dovuta e degli estremi del versamento, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune mediante strumenti informatici. La dichiarazione va presentata anche in assenza di presenze nella struttura.
- d. utilizzare il sistema informatico messo a disposizione dall'Ente per gli adempimenti previsti dall'imposta stessa;
- e. adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge o dal presente regolamento.

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo, in qualità di responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, ha l'obbligo di versare al comune quanto dovuto secondo le modalità previste al successivo comma.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune entro il 16 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di ogni anno (entro il 16 luglio per il periodo dal 1° al 30 giugno ed entro il 16 ottobre per il periodo 1°luglio al 30 settembre), con le modalità stabilite dall'Ente.

Articolo 9 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente per il recupero dell'evasione, dell'elusione e dei versamenti.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della l. 27/12/2006, n. 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 18/12/1997, n. 471, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del d.lgs. 14/03/2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del d.l. 24/04/2017, n. 50.

2. Per l'omessa dichiarazione, di cui all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento, da parte del soggetto responsabile si applica la sanzione amministrativa pari al 150 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre per l'infedele dichiarazione si applica quella del 100 per cento, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del d.lgs. 14/03/2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del d.l. 24/04/2017, n. 50.

3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 161 e seguenti della l. n. 296/2006.

4. Le violazioni al presente regolamento, diverse da quelle prescritte ai commi precedenti, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18/08/2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della l. 24/11/1981, n. 689.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante richiesta motivata e documentata, da presentare al Comune per l'autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 12,00 euro.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del d.lgs. 31/12/1992, n. 546.

Articolo 14 – Funzionario responsabile

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta, nominato con delibera di Giunta comunale, provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predisponendo ed adottando i

conseguenti atti, nonché alla sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività ed alla rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.

2. Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede ai controlli sulle comunicazioni degli alloggi locati con finalità turistiche ai sensi della legge regionale articolo 70 della l.r. n. 86/2016 e delle delibere di Giunta regionale nn. 1267/2018 e 1462/2018.

Articolo 15 - Osservatorio permanente

1. Con apposita delibera di Giunta comunale viene istituito un "Osservatorio permanente sull'imposta di soggiorno" composto dal Sindaco, dall'Assessore alla Cultura, al Turismo, allo Sport, da un Consigliere comunale designato dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria degli albergatori, un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria del settore extra alberghiero, un rappresentante dei balneari ed uno dell'associazione delle agenzie immobiliari con il compito principale di monitorare l'effettiva destinazione della spesa secondo i principi stabiliti dall'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento, ma anche di proporre progetti di investimento.

Ciascun componente potrà nominare un delegato temporaneo o permanente per prendere parte al tavolo di lavoro dell'osservatorio.

2. L'osservatorio adotta proprie decisioni e rilascia pareri con il voto favorevole della maggioranza dei componenti non vincolanti per l'Amministrazione e propone attivamente progetti agli organi politici incaricati.

3. Gli Assessorati alla Cultura, Turismo e Sport predispongono un "Piano Operativo del Turismo" (POT) nel quale saranno indicati nello specifico gli interventi che si intendono realizzare nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dall'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento. Il POT nella sua elaborazione proporrà progetti di investimento dell'imposta che terranno conto delle aree comunali in cui si genera maggiormente la risorsa, reinvestendo proporzionalmente in nuovi progetti o migliorando progetti già esistenti.

4. Il Piano Operativo del Turismo, con il parere non vincolante rilasciato dall'osservatorio, verrà adottato con provvedimento di Giunta comunale entro il 30 novembre.

5. L'osservatorio sarà convocato dal Sindaco almeno due volte l'anno, la prima delle quali entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno allo scopo di presentare il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente; la seconda volta entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno per affrontare i temi di strategia di sviluppo turistico per l'anno successivo (rilascio parere su Piano Operativo del Turismo). Solo per il primo anno di applicazione dell'imposta di soggiorno 2024, il POT andrà presentato entro il 30 aprile, e l'osservatorio andrà istituito entro il 1° marzo 2024.

6. Entro il mese di aprile di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Regolamento, sarà presentata al Consiglio Comunale una relazione – predisposta dal Sindaco ovvero dagli Assessorati alla Cultura-Turismo-Sport – attestante la realizzazione degli interventi effettuati nel precedente anno e finanziati con i proventi dell'imposta in oggetto. La relazione dovrà altresì evidenziare le somme incassate ed il rispetto dei vincoli di destinazione previsti in materia di turismo nell'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 16 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta di soggiorno.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.